

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
S.S. GIOVANNI PAOLO II – A. FRANK
Codice meccanografico SAIC8A900C – Cod. fisc. 80047350659
Mail: saic8a900c@istruzione.it – pec : SAIC8A900C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web icsanmarzano.gov.it
Tel. 081-955291 – fax 081-5189543
84010 SAN MARZANO SUL SARNO

Prot. N. 1068/II.10

San Marzano Sul Sarno, 13-03-2018

Oggetto: firma definitiva contrattazione d'Istituto anno scolastico 2017-18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che il contratto d'Istituto è stato approvato in data 29 dicembre 2017;
VISTO che in data 12 marzo 2018 è stato espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria da parte dei Revisori;
CONSIDERATO che non sono state apportate modifiche

PROCEDE

Alla stipula definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2017 – 18.



Le OO. SS. Firmatarie:

RSU CISL Scuola




Rappresentante O. S. :

SNALS Scuola



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tortora Emma



ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S.S. GIOVANNI PAOLO II -A. FRANK"

Comune di: San Marzano sul Sarno - Provincia: Salerno

Contratto integrativo d'Istituto

tra il Dirigente scolastico Dott.ssa EMMA Tortora in rappresentanza dell' Istituto
Comprensivo di San Marzano sul Sarno (SA) – "S.S. Giovanni Paolo II- A. Frank"

i componenti della RSU: Oliva Pasquale - CISL

e i rappresentanti delle seguenti OO.SS. :

per la CISL Scuola /

per lo SNALS: / Attianese Felice – Nasti M.rosaria

per la CGIL Scuola /

per la UIL Scuola /

per la GILDA-UNAMS /

Nel giorno 29 dicembre 2017, alle ore 9,00 presso l'ufficio di direzione dell' Istituto
Comprensivo in Piazza Amendola, San Marzano sul Sarno, in sede di contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art.6 del CCNL del Comparto
Scuola del 27/11/2007, la parte pubblica firmataria del presente Protocollo d'intesa, i
componenti della RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al
presente Contratto Integrativo d'Istituto,


VISTO il CCNL 2006 – 2009 del personale del comparto scuola;

VISTO il Contratto Collettivo Quadro 7.8.1998 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art.62 del CCNL del
29/11/2007 del Comparto Scuola del 25/8/2008 e la relativa Intesa siglata in data 18
maggio 2010;

VISTO il piano di lavoro del personale ATA redatto dal DSGA e adottato dal DS ;

VISTA la delibera del Collegio Docenti (deliberazione PTOF 2015/18)



VISTA la delibera del Consiglio di Circolo (adozione PTOF 2015/18);

VISTA la comunicazione del DSGA delle risorse finanziarie oggetto di contrattazione di Istituto a.s. 2017/18;

VISTO il D.I. 01/02/01 n. 44 (Regolamento contabile);

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegua l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, tra la delegazione di parte pubblica, la RSU d'Istituto e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL/06-09

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra il Dirigente scolastico, la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce.
- 2) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'Istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
- 3) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia.
- 4) Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- 5) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dall'art.6 CCNL Scuola 29/11/2007.
- 6) Entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'Istituto all'Albo e nelle Bacheche sindacali della scuola.



Articolo 2 -Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

- 1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'Istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, presso la sede della scuola.
- 2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
- 3) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Articolo 3 -Contrattazione integrativa a livello di scuola

- 1) La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
- 2) Eventuali future materie e competenze contrattuali diverse da quelle riportate nel presente articolato, potranno essere individuate su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica e, previo accordo, formeranno parte integrante del presente Contratto anche in costanza della sua vigenza

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 -Assemblee Sindacali

1. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola del 24/07/2003, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
2. Fermo restando quanto previsto dal CCNL Scuola del 24/07/2003, le assemblee di scuola, sia in orario che fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs.29/93 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della Scuola in maniera congiunta.
3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

4. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano pubblicate sul sito dell'Istituzione scolastica.
5. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne pubblicate sempre sul sito dell'Istituzione scolastica.
6. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola, stabiliscono, preventivamente, il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità, in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.
7. In caso di assemblee che prevedano la partecipazione di tutto il personale ATA, viene individuato il seguente numero minimo di lavoratori per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea:
 - n° 1 assistente amministrativo;
 - n° 2 collaboratori scolastici per la vigilanza degli alunni nei plessi di Piazza Amendola e Via Pendino;
8. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
9. Le assemblee del personale docente e ATA, per n° 10 ore complessive annue, vanno indette, esclusivamente, nelle prime o nelle ultime 2 ore dell'orario di funzionamento della scuola.

Art. 5 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/07, si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti



complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.

Art. 6- Agibilità sindacale

1. Alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 24/07/03 è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio, per motivi di carattere sindacale.
2. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il dirigente, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale sindacale, nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.
4. La R.S.U. ha il diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
5. Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta o per fax.

Art.7- Incontri

1. Le relazioni sindacali si attivano prima dell'inizio delle lezioni, per le materie che incidono sull'avvio dell'anno scolastico e comunque non oltre il mese di ottobre. Successivamente le relazioni sindacali devono essere attivate ogni qualvolta nel corso dell'anno scolastico intervengano delle novità.
2. Gli incontri per la Contrattazione di Istituto sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U. o dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 24/07/03. Almeno 48 ore prima degli incontri, il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa. Agli incontri può partecipare anche il D.S.G.A. Entro giorni 15 dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al DS le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale dal DSGA.
4. Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto



sindacale da rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatari del CCNL.

5. L'avviso di convocazione per le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 24/07/03 sarà inviato tramite mail, fax o raccomandata.

Art. 8 - Trasparenza

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola del 2007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL/07 art.6.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati, da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.

L'affissione all'albo del presente Contratto, degli atti di Incarico, dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei suddetti atti è consegnata alla R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 2007, nell'ambito del diritto all'informazione.


Art. 9 DIRITTO DI SCIOPERO

- I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne, volontariamente, preavviso scritto al D.S, senza possibilità di revoca.
- Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, si intendono in servizio dall'orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
- In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.
- Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il D.S. comunicherà alle famiglie, tramite gli insegnanti, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio

Determinazione dei contingenti minimi del personale Educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della legge 146/90.

1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua, a rotazione, i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini, delle valutazioni finali e di qualsiasi tipo



- d'esame: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di scrutini, valutazioni finali ed esami;
- per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 1 collaboratore scolastico per ogni locale sede di servizio mensa.
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero, in quanto nessun atto autoritario potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei dipendenti, senza un apposito accordo con la RSU o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola.

Art. 10 - CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE

1 Le risorse finanziarie riferite al Fondo d'Istituto verranno utilizzate per retribuire il personale disponibile ad attuare le iniziative previste dal POF che consistono in :

- ▣ attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente, ivi comprese le attività di formazione in servizio, se deliberate dal Consiglio di Circolo; *ISTITUTO*
- ▣ attività aggiuntive di insegnamento prestate oltre l'orario obbligatorio, per interventi didattici volti all'arricchimento ed alla personalizzazione dell'offerta formativa;
- ▣ attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, svolte oltre le 40 ore annue per la partecipazione al Collegio dei docenti, per la programmazione e la verifica di inizio e fine anno, per l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne;
- ▣ gli incarichi specifici affidati dal Collegio dei docenti a gruppi o commissioni, nominati al suo interno (per la predisposizione del POF, del Piano di aggiornamento, per lo studio di riforme, elaborazione di documenti, ecc...);
- ▣ prestazioni aggiuntive del personale ATA svolte oltre l'orario d'obbligo e quelle che richiedono una intensificazione del lavoro obbligatorio, dovuta sia a particolari forme di organizzazione connesse all'attuazione dell'autonomia, sia nel caso in cui si svolge anche il lavoro di un collega assente; intensificazione anche per maggiori carichi di lavoro dovute ad eventi straordinari quali gestione delle domande di incarichi e supplenze del personale docente ed ata gestione certificazione sanitarie per gli alunni e personale e tante altre situazioni straordinarie che possono presentarsi durante tutto l'anno scolastico. L'intensificazione e' rapportata al servizio prestato in ragione di 1/324 e sarà assegnata al personale che sostituirà la persona assente.
- ▣ ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo nell'ambito del POF.

2- Le indennità ed i compensi al personale docente ed A T A possono essere corrisposti:

- a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti ; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;

b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dall'Istituto e la cui compilazione sarà effettuata di volta in volta, al termine di ogni attività.

Prospetto risorse a disposizione dell'istituto da attribuire al personale docente e ATA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del POF.

ENTRATE FONDO ISTITUTO A.S. 2017/18

Fondo di istituto - Competenza anno 2017/18	€ 44.078,18
Avanzo anno precedente	€ <u>2.000,00</u>
TOTALE FIS	€ 46.078,18
Indennità di direzione DSGA da scorporare	€ 5.010,00
“ “ sostituto DSGA	€ <u>400,00</u>
TOTALE DA SCORPORARE	€ 5.410,00
<u>TOTALE FONDO DI ISTITUTO LORDO</u> <u>DIPENDENTE</u>	€ 40.668,18

IMPEGNI DI SPESA A.S. 2017/18

PERSONALE DOCENTE	
COMPENSI ATTIVITA' FUNZIONALI INSEGNAMENTO	
Compenso docenti collaboratori del dirigente	
n.1 Collaboratore vicario - ore -135 x € 17,50	€ 2.362,50
n.1 Collaboratore vicepresidente -ore -135 x € 17,50	€ 2.362,50
N.1 Coordinatore Scuola Infanzia – Segretario C.d. – referente EIPASS- ore -110 x € 17,50	€ 1.925,00
TOTALE COLLABORAZIONE	€ 6.650,00
Compenso docenti Staff	
n.8 x 60 ore x €17.50	€ 8.400,00
Animatore digitale	
n. 1 x 28 ore x € 17.50	€ 490,00
Progetto “Qualità della vita”	
N. 2 docenti x ore 10 x euro €17.50	€ 350,00